

GOVERNANCE

Documento sul Sistema di Governo

Storia del documento

Progressivo revisione	Data approvazione del CdA	Data ultimo aggiornamento	Stato di emissione documento
01	25/03/2021	25/03/2021	Prima emissione
02	17/04/2023	17/04/2023	Revisione
03	20/03/2024	20/03/2024	Approvazione

Sommario

Premessa	1
1. Organizzazione del Fondo	3
1.1 Organigramma e composizione degli Organi.....	3
Assemblea dei delegati.....	4
Consiglio di Amministrazione	6
Presidente e Vicepresidente del CdA	9
Collegio dei Sindaci	10
1.2. Rappresentazione delle strutture operative	12
1.3. Rappresentazione delle Funzioni fondamentali	13
1.4. Funzioni o attività esternalizzate	14
1.5. Compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di investimento.....	16
Consiglio di Amministrazione	16
Funzione Finanza	17
Direttore Generale.....	18
Advisor ESG	18
Advisor finanziario.....	19
Service Amministrativo esterno.....	20
Banca depositaria	20
Gestori Finanziari.....	20
Comitato Finanziario.....	21
2. Sistema di Controllo Interno	22
2.1. Premessa.....	22
2.2. La struttura del Sistema di Controllo Interno	23
Controlli di primo livello	23
Controlli di secondo livello.....	24
Controlli di terzo livello.....	25
2.3. Tipologie di controllo	26
2.4. Ambito soggettivo dello S.C.I.....	27
2.5. Interrelazioni operative dello S.C.I.....	28
3. Sistema di gestione dei rischi	33
3.1. Premessa e quadro normativo di riferimento.....	33
3.2. Principali compiti e responsabilità	34
3.3. Caratteristiche del sistema di gestione dei rischi	35
4. Principi della politica di remunerazione	39

4.1. Premessa.....	39
4.2. Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Sindaci.....	40
4.3. Struttura del Fondo.....	40



Premessa

In data 14 dicembre 2016 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2016/2341 (Institutions for Occupational Retirement Provision - IORP 2), relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.

A livello nazionale la Direttiva è stata recepita in data 17 gennaio 2019 mediante la pubblicazione del D.lgs. 147/2018 (entrato in vigore in data 1° febbraio 2019) che ha modificato il D.lgs. 252/2005.

Alla luce delle novità della normativa primaria di settore, con deliberazione del 29 luglio 2020 la COVIP ha adottato le “Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341”.

Con tali Direttive la COVIP ha voluto dettare istruzioni di vigilanza ai soggetti vigilati, dirette a evidenziare i profili di novità della normativa, il loro impatto sull’attuale assetto delle forme pensionistiche, le modifiche da apportare sia sotto il profilo organizzativo sia sotto il profilo documentale, nonché a specificare le modalità e le tempistiche di adeguamento, così da meglio indirizzare le attività dei fondi pensione.

In coerenza con le disposizioni normative vigenti, il presente documento illustra il Sistema di Governo di FONDAPI - Fondo Nazionale Pensione complementare per i lavoratori delle piccole e medie imprese (di seguito il “Fondo” o “FONDAPI”) che tiene in considerazione, nelle decisioni relative agli investimenti, i connessi fattori ambientali, sociali e di governo societario.

Il documento sul Sistema di Governo, redatto da parte dell’Organo di Amministrazione con cadenza annuale e pubblicato unitamente al bilancio, si articola nei seguenti capitoli:



- Organizzazione del Fondo;
- Sistema di controllo interno;
- Sistema di gestione dei rischi;
- Principi della politica di remunerazione.



1. Organizzazione del Fondo

1.1 Organigramma e composizione degli Organi

La struttura organizzativa del Fondo si articola in struttura di governance e organizzativa.


- La struttura di governance prevede:
- il Consiglio di amministrazione (nel seguito CdA);
- il Collegio dei Sindaci;
- il Presidente del CdA;
- il Vicepresidente del CdA;
- I Comitati (Comitato Comunicazione; Comitato Finanziario e Comitato Amministrativo. I citati comitati hanno una funzione consultiva).

La struttura organizzativa si compone di:

- Direzione Generale, che coordina la struttura operativa del Fondo, in funzione del raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- la Funzione di Revisione Interna, collocata alle dirette dipendenze del CdA del Fondo;
- la Funzione di Gestione dei Rischi, collocata alle dipendenze gerarchiche del Direttore Generale e con un riporto funzionale al CdA del Fondo;
- la Funzione Legale in posizione di staff al Direttore Generale;
- la Funzione Marketing e Promozione in posizione di staff al Direttore Generale.



- la Funzione di Amministrazione collocata alle dirette dipendenze del Direttore Generale;
- la Funzione Finanza collocata alle dirette dipendenze del Direttore Generale.



Gli organi del Fondo (cfr. art. 14 dello Statuto) sono:

- l'Assemblea dei delegati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Collegio dei Sindaci.

Di seguito si riporta una descrizione sintetica di ciascun Organo.

Assemblea dei delegati

L'assemblea degli aderenti, come dall'articolo 15 dello Statuto, è formata da 60 associati delegati, 50% eletti dalle imprese associate e 50% eletti dai lavoratori associati, secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale che è parte integrante dell'accordo istitutivo.

L'Assemblea in seduta ordinaria:



- elegge i Consiglieri di Amministrazione e i componenti il Collegio dei Sindaci secondo quanto stabilito dallo Statuto e, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ne determina i compensi e i termini di copertura assicurativa per rischi professionali;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e sulla loro eventuale revoca;
- determina l'entità della quota di iscrizione e della quota associativa di cui all'articolo 7 dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- approva il bilancio di FONDAPI, predisposto dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle istruzioni della COVIP;
- delibera, su proposta del Collegio dei Sindaci, di attribuire a società di revisione esterna o al Collegio dei Sindaci, l'incarico di revisione legale dei conti determinando il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico, inoltre delibera su eventuali adeguamenti di tale corrispettivo durante l'incarico nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del revisore.

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in merito a:

- modifiche dello statuto e degli atti che ne formano parte integrante;
- scioglimento e procedure di liquidazione di FONDAPI, relative modalità e nomina dei liquidatori.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed è presieduta dallo stesso, in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal delegato di maggiore età. La convocazione dell'Assemblea, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare almeno quindici giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo



telescritto contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da spedire almeno sette giorni prima della riunione.

Consiglio di Amministrazione

Il CdA è costituito da quattordici componenti, di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza delle imprese e metà in rappresentanza dei lavoratori associati a FONDAPI, Presidente e Vicepresidente compresi. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le modalità stabilite nello Statuto e tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di due volte consecutive; ai fini del computo del limite massimo dei mandati esercitabili, debbono essere considerati gli incarichi ricoperti per un periodo pari ad almeno 12 mesi.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento, dal Vicepresidente o dal consigliere di maggiore anzianità di nomina o, a parità, di maggiore età.

Al CdA sono attribuiti per Statuto (cfr. articolo 20 dello stesso) tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea. In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine a:

- eleggere, con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti, il Presidente e il Vicepresidente tra i componenti il Consiglio;



- provvedere alla gestione amministrativa del Fondo ed alla sua organizzazione;
- predisporre e presentare all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, secondo i termini e le modalità previste dalla COVIP, il bilancio annuale, attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e all'attività svolta e programmata;
- definire il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- definire le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna;
- definire la politica di remunerazione;
- definire la politica di esternalizzazione;
- definire la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- definire il piano d'emergenza;
- effettuare la valutazione interna del rischio;
- approvare un documento sulla politica di investimento per definire la strategia finanziaria da attuare per ottenere combinazioni rischio – rendimento efficienti nell'arco temporale coerente con i bisogni previdenziali degli aderenti in ottemperanza alla normativa vigente da sottoporre a revisione almeno ogni tre anni;
- individuare le linee di indirizzo della gestione, la relativa politica di investimento e la loro eventuale variazione coordinandole con le eventuali competenze attribuite all'Assemblea;
- definire le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;



- effettuare la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- approvare le procedure interne di controllo della gestione finanziaria;
- individuare i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio e stipula le relative convenzioni;
- individuare la banca depositaria delle risorse del Fondo e stipula la relativa convenzione;
- individuare il soggetto a cui affidare la gestione amministrativa e stipula la relativa convenzione;
- individuare uno o più soggetti a cui affidare l'erogazione delle rendite e stipula le relative convenzioni;
- proporre all'Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, le modifiche allo Statuto;
- predisporre ed invia alle parti istitutive di FONDAPI, al Comitato Paritetico e al Collegio dei Sindaci, la relazione e il bilancio almeno 30 giorni prima della convocazione dell'Assemblea annuale, nonché notizie e dati in tutti quei casi in cui si verificano avvenimenti che il Consiglio di Amministrazione valuti opportuno segnalare ai predetti soggetti;
- adottare misure di trasparenza nel rapporto con gli associati, misure per l'informazione periodica degli stessi circa l'andamento amministrativo e finanziario ritenute opportune e comunque in conformità ai criteri elaborati dalla COVIP;
- proporre all'Assemblea di deliberare sull'entità della quota associativa;
- segnalare alla COVIP, in presenza di eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;



- esercitare i diritti di voto eventualmente connessi ai valori mobiliari di proprietà del Fondo conferiti in gestione secondo le modalità stabilite con delibera assunta con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti, attraverso il conferimento di un'apposita delega;
- nominare il Direttore generale;
- nominare il Responsabile della “funzione finanza”;
- verificare l'osservanza delle regole in materia di conflitti di interessi.

Inoltre, il Consiglio di amministrazione, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, ha l'obbligo di riferire alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari.

Presidente e Vicepresidente del CdA

Il Presidente ed il Vicepresidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti i lavoratori associati e le imprese associate.

Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale di FONDAPI e sta per esso in giudizio eventualmente delegando avvocati o procuratori.

Il Presidente del Fondo, inoltre:

- sovrintende al funzionamento del Fondo;
- indice le elezioni dei delegati per la composizione dell'Assemblea secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale;
- convoca e presiede le sedute dell'Assemblea come previsto dall' articolo 17 dello Statuto;
- convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;



- provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali organi;
- salvo diversa delega del Consiglio, tiene i rapporti con gli organismi esterni e di vigilanza; in particolare riferisce alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
- trasmette alla COVIP ogni innovazione o modifica della fonte istitutiva, corredata da nota illustrativa del contenuto;
- svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio o dalla legge.

In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.

Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 Sindaci effettivi e da 2 supplenti; è eletto dalla Assemblea dei rappresentanti per metà in rappresentanza dei lavoratori associati e per l'altra metà in rappresentanza delle imprese associate.

L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene secondo quanto previsto dallo Statuto protempore vigente.

Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.

I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea



convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di 2 mandati consecutivi. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente; la prima Assemblea successiva provvederà alla designazione di altro supplente.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisore legale dei conti, fatta salva la facoltà dell'Assemblea di attribuirlo a un soggetto esterno.

Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio. Altresì ha l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, comma 4, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.



1.2. Rappresentazione delle strutture operative

La struttura organizzativa del Fondo è composta da risorse poste a diretto riporto del Direttore Generale.

Di seguito si riportano le definizioni dello scopo dell'esistenza delle Funzioni e se ne declina sinteticamente l'obiettivo costitutivo, rispetto al quale vengono orientate e valutate attività e programmi.

Direzione Generale: Assicurare l'esecuzione delle delibere del CdA. Garantire la funzionalità e la gestione complessiva della struttura organizzativa del Fondo, al fine del raggiungimento degli obiettivi istituzionali, assicurando la verifica di conformità delle attività del Fondo alla normativa di riferimento. Sovrintende, inoltre, il sistema di controllo di gestione del Fondo.

Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

Funzione Finanza: Curare la definizione di prassi operative di presidio del rischio finanziario. Curare la predisposizione e il monitoraggio della gestione finanziaria in tutti i suoi aspetti. Redigere i rapporti della Funzione. Provvedere all'interlocuzione con i gestori finanziari nell'ambito del Comitato Finanziario in tutte le occasioni necessarie alla identificazione dei casi emersi.

Funzione Legale: Verificare la normativa, adattando le procedure e le prassi. Curare il perfezionamento e la modifica di tutta la modulistica di supporto ad aziende e lavoratori



iscritti. Verificare i documenti chiave di interlocuzione con i soci. Fornire consulenza in tema di modifica di contratti.

Funzione Amministrazione: Curare, in interconnessione con gli uffici del Service amministrativo, l'amministrazione in senso stretto ed in particolare curare gli adempimenti connessi alla fase di abbinamento contributivo e di associazione del modello di stato al socio. La gestione amministrativa e contabile in senso stretto è depositata sul database generale del Fondo che è un sistema integrato di dati e documenti digitalizzati che sono leggibili sia dagli uffici del Fondo che dagli uffici del Service amministrativo.

È compito inoltre della Funzione curare la contabilità del Fondo per quanto riguarda il servizio di piccola cassa.

Funzione Marketing e Promozione: Redigere comunicazioni (Newsletter) per i soci. Cura, con il supporto di collaborazioni esterne, la gestione del sito in modo dinamico e la modifica del sito statico in house. Redigere documenti di sintesi e statistiche territoriali, le quali costituiscono allegati alle comunicazioni per la rappresentanza. Cura, in occasioni promozionali, attività di informazione e formazione presso sedi aziendali o terze.

1.3. Rappresentazione delle Funzioni fondamentali

Le funzioni fondamentali, secondo quanto previsto dal D.lgs. 252/2005, hanno le seguenti finalità all'interno dell'organizzazione del Fondo:

- **Funzione Revisione Interna:** verifica la correttezza dei processi gestionali ed operativi riguardanti il fondo pensione, l'attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali, l'adeguatezza e l'efficienza del sistema di controllo interno e degli altri elementi riguardanti l'assetto organizzativo del sistema di governo del fondo,



comprese le attività esternalizzate, e la funzionalità dei flussi informativi. La funzione di revisione interna riferisce all'organo di amministrazione.

- **Funzione Gestione dei Rischi:** concorre alla definizione della politica di gestione dei rischi e facilita l'attuazione del sistema di gestione dei rischi, verificando l'efficienza ed efficacia del sistema nel suo complesso.

Per maggiori dettagli in merito alle attività svolte da tali funzioni e alla loro collocazione all'interno del Fondo, si rimanda al seguente paragrafo "2. Sistema di Controllo Interno".

1.4. Funzioni o attività esternalizzate

In linea con le attuali disposizioni normative in merito all'esternalizzazioni delle attività e delle funzioni, tra cui anche quelle fondamentali (cfr. art.5-septies del D.Lgs. 252/05), di seguito si illustrano le esternalizzazioni ad oggi adottate dal Fondo.

In particolare, possono formare oggetto di esternalizzazione tutte le attività che il Fondo è autorizzato ad esercitare direttamente, essendo l'esternalizzazione una modalità alternativa allo svolgimento delle medesime attività tramite soggetti interni (e.g. non costituisce "esternalizzazione" l'incarico di depositario mentre si ha esternalizzazione per l'incarico di service amministrativo; per maggiori dettagli, cfr. "Politica di esternalizzazione").

Nello specifico, le attività esternalizzate dal Fondo risultano essere:

Attività del gestore amministrativo:

- Gestione amministrativa e contabile;
- Amministrazione titoli;



- Gestione sito web dinamico;
- Fornitura del servizio di lettura del database documentale digitalizzato completo;
- Fornitura del simulatore sintetico pensione.

Attività della società di servizi informativi:

- Gestione e controllo hardware e software;
- Manutenzione sistemistica delle reti;
- Consulenza alla risoluzione dei problemi che attengono ai sistemi.

Attività del consulente del lavoro:

- Gestione del personale e delle buste paga.

Attività di revisione interna:

- Pianificazione ed esecuzione degli interventi di audit.

Attività di gestione dei rischi:

- Definizione della metodologia di risk assessment;
- Identificazione, valutazione e monitoraggio dei rischi attuali e prospettici.

Per ulteriori dettagli relativi al processo di esternalizzazione delle attività/funzioni del Fondo si rimanda alla “Politica di esternalizzazione” ricompresa nel “Documento Politiche di Governance”.



1.5. Compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di investimento

Si riportano di seguito i principali soggetti coinvolti nel processo di attuazione della politica di investimento, nonché i relativi compiti/responsabilità (per una trattazione completa in merito alla gestione finanziaria adottata dal Fondo, si rimanda alla “Politica di Investimento”).

Consiglio di Amministrazione

- definisce e adotta la politica di investimento idonea al raggiungimento degli obiettivi strategici e ne verifica il rispetto; a tal fine esamina i rapporti sulla gestione finanziaria e valuta le proposte formulate dalla funzione finanza, nonché le osservazioni del Comitato Finanziario e dell’Advisor, adottando le relative determinazioni;
- decide i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di gestione;
- individua i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio e stipula le relative convenzioni;
- delibera l’affidamento e la revoca dei mandati di gestione;
- verifica almeno trimestralmente e modifica, se necessario, elementi della politica di investimento;
- esercita il controllo sull’attività svolta dalla funzione finanza, assumendo le relative determinazioni;
- approva le procedure interne di controllo della gestione finanziaria, tenendo conto delle proposte formulate dalla funzione finanza;
- definisce la strategia in materia di esercizio dei diritti di voto spettanti al Fondo.



Funzione Finanza

- contribuisce all'impostazione della politica di investimento;
- svolge l'attività istruttoria per la selezione dei Gestori finanziari e sottopone all'organo di amministrazione le proposte di affidamento e di revoca dei mandati;
- verifica la gestione finanziaria esaminando i risultati conseguiti nel corso del tempo. Al riguardo produce una relazione periodica da indirizzare agli organi di amministrazione e controllo circa la situazione di ogni singolo comparto, corredata da una valutazione del grado di rischio assunto in rapporto al rendimento realizzato. In caso di significativi cambiamenti nei livelli di rendimento-rischio derivanti dall'attività di investimento o, in prospettiva, di possibili superamenti delle soglie di rischio, predispone una relazione a carattere straordinario, da indirizzare agli organi di amministrazione e controllo;
- controlla l'attuazione delle strategie e valuta l'operato dei soggetti incaricati della gestione. In tale ambito produce una documentazione completa dei controlli svolti sull'attività di investimento, di facile lettura, destinata a essere conservata negli archivi della forma pensionistica per dieci anni, in modo da consentire la ricostruzione degli eventi che hanno determinato le situazioni reddituali passate. Particolare attenzione è posta nella verifica e nella valutazione degli investimenti in strumenti alternativi e in derivati;
- formula proposte all'organo di amministrazione riguardo ai nuovi sviluppi dei mercati e alle eventuali modifiche della politica di investimento che si rendessero necessarie;
- collabora con l'Advisor e con gli altri soggetti coinvolti nel processo di investimento (soggetti incaricati della gestione, banca depositaria ecc.), al fine di fornire il



supporto necessario circa gli aspetti inerenti alla strategia da attuare e i risultati degli investimenti;

- cura la definizione, lo sviluppo e l'aggiornamento delle procedure interne di controllo della gestione finanziaria, sottoponendole all'approvazione dell'organo di amministrazione.

Direttore Generale

- verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
- vigila sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo;
- invia alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- vigila sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.

Il Direttore Generale ha inoltre l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Advisor ESG

L'Advisor ESG ha cura di:

- fornire i benchmark ESG individuati dal Fondo che rappresentano i parametri di rischio/rendimento con cui si confrontano le gestioni finanziarie dei mandati finanziari puri (che non contemplano garanzia);



- fornire l'universo investibile di riferimento delle gestioni dei mandati finanziari puri (che non contemplano garanzia): all'interno dei mandati è previsto che nessun titolo presenta il rating più basso ESG espresso dal provider all'interno dell'universo investibile
- predisporre il monitoraggio dei modelli di valutazione del rischio sostenibilità/credito/illiquidità che contribuiscono all'analisi di rischiosità implicita dei portafogli di gestione

Advisor finanziario

L'Advisor finanziario del Fondo svolge le seguenti attività:

- fornisce una valutazione indipendente dell'andamento dei mercati finanziari;
- assiste la funzione finanza nell'elaborazione di analisi e raccomandazioni all'organo di amministrazione riguardo all'impostazione, allo sviluppo e alla modifica della politica di investimento, al fine di assicurare la coerenza dell'insieme delle azioni intraprese con gli obiettivi perseguiti. A tal fine interagisce con la funzione finanza per una valutazione dei risultati raggiunti;
- supporta la funzione finanza nell'eventuale proposta di revisione dell'asset allocation dei Comparti nel caso di non adeguatezza degli stessi rispetto agli obiettivi definiti;
- assiste la funzione finanza nella redazione e successivo aggiornamento del documento sulla politica di investimento, per la parte riguardante l'individuazione degli obiettivi da realizzare nella gestione finanziaria, dei criteri da seguire nella sua attuazione, e dei sistemi di controllo della gestione finanziaria;
- fornisce assistenza nel processo di selezione di Gestori finanziari in linea con le modalità previste dall'art. 6, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 252/2005 e più in dettaglio regolamentate dalla Deliberazione Covip 9 dicembre



1999. L'intervento include, oltre a tutta la fase preliminare di supporto nell'impostazione dei criteri di valutazione e dei questionari, assistenza all'effettiva valutazione dei questionari compilati dai candidati, nell'individuazione della short-list fino al supporto nella predisposizione delle convenzioni di gestione;

- fornisce trimestralmente un report di performance attribution, costruito disaggregando la performance dei Comparti per singolo mandato di gestione, a sua volta analizzato per singolo strumento finanziario sulla base del processo di investimento sottostante;
- fornisce su base periodica reportistica di performance e rischio per i portafogli finanziari e i Comparti di FONDAPI.

Service Amministrativo esterno

Il service amministrativo esegue le attività ad esso affidate da contratto, per l'inoltro delle informazioni contabili e per la predisposizione del bilancio.

Banca depositaria

Tutti gli investimenti effettuati dal Fondo sono custoditi presso la Banca depositaria del Fondo stesso; quest'ultima:

- esegue le attività a essa affidata dalla legge e dal contratto;
- mette a disposizione del Fondo i dati di base necessari ad alimentare il sistema di verifica e controllo.

Gestori Finanziari

La gestione delle risorse di FONDAPI è affidata a diversi Gestori Finanziari sulla base di apposite convenzioni di gestione. In particolare, i gestori:



- investono le risorse finanziarie con la finalità, mediante una gestione attiva, di conseguire extra-rendimenti rispetto alla performance del mercato di riferimento e di massimizzare il gross information ratio;
- trasmettono all'organo di amministrazione della forma pensionistica una rendicontazione periodica sulle scelte effettuate;
- se richiesti esercitano il diritto di voto spettante ai fondi pensione inerente ai titoli oggetto della gestione secondo le istruzioni vincolanti impartite dall'organo di amministrazione degli stessi.

Comitato Finanziario

Il Comitato finanziario ha carattere consultivo. Si riunisce almeno quattro volte l'anno per incontrare i gestori finanziari e analizzare la gestione finanziaria, cogliendo, con l'ausilio dell'Advisor finanziario gli aspetti di maggior rilievo in termini di rischio e di performance. Inoltre, il Comitato verifica periodicamente la politica di investimento e, se ritenuto necessario, propone all'organo di amministrazione le modifiche da apportare.



2. Sistema di Controllo Interno

2.1. Premessa

Il Sistema di Controllo Interno (di seguito anche “S.C.I.”) riveste un ruolo rilevante nell’organizzazione di un fondo pensione, costituendo un efficace presidio per garantire il rispetto delle regole, la funzionalità del sistema gestionale e la diffusione di valori di corretta amministrazione e legalità. Il sistema prevede attività di controllo¹ diffuse in ogni settore operativo e serve, in particolare, a garantire l’emersione delle eventuali anomalie e la loro rappresentazione a chi è in grado di attivare tempestivamente gli opportuni interventi correttivi.

Lo S.C.I. è pertanto costituito dall’insieme delle regole, delle funzioni aziendali, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:

- affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche (attendibilità del sistema informativo aziendale);
- conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché la normativa interna;
- coerenza dei presidi organizzativi rispetto all’evoluzione delle strategie aziendali ed al cambiamento del contesto di riferimento;

¹ Si definisce “controllo” la verifica della conformità delle operazioni e dei processi ad una o più norme o regole e, quindi, la verifica dell’efficacia delle procedure interne emesse. Questa verifica può essere attuata tramite una procedura automatizzata o manuale, condotta prima dell’esecuzione di un’operazione o di un processo (controllo “a priori” inteso ad evitare il verificarsi di un rischio o di un incidente) o “a posteriori”, con lo scopo di limitare o neutralizzare l’impatto di un incidente o per introdurre azioni di mitigazione per il futuro.




- prevenzione del rischio che il Fondo sia coinvolto, anche involontariamente, in attività illecite.

L'obiettivo dello S.C.I. è di assicurare la gestione globale dei rischi e dare ragionevole garanzia che gli obiettivi strategici definiti vengano raggiunti, nel rispetto della normativa vigente. Questo dispositivo si prefigge, in particolare, di contribuire allo sviluppo di una cultura dei rischi e dei controlli, all'affidabilità dell'informazione interna ed esterna, alla sicurezza delle operazioni, alla conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle politiche interne.

2.2. La struttura del Sistema di Controllo Interno

Il Sistema di Controllo Interno è articolato in controlli di primo, secondo e terzo livello, in modo da agire su tutti i processi operativi e trasversali di cui è composta l'attività del Fondo.

L'architettura generale dello S.C.I. può essere rappresentata graficamente come segue:



Controlli di primo livello

I controlli di primo livello (o controlli di linea) rappresentano il primo livello di presidio dell'operatività del Fondo e sono finalizzati alla verifica della correttezza delle operazioni poste



in essere dal personale addetto alle varie strutture organizzative e all'individuazione di eventuali scostamenti operativi rispetto alle prescrizioni normative di settore. Tali controlli sono definiti in apposite procedure, ordini di servizio, etc. ed effettuati dalle stesse strutture operative incaricate delle relative attività (ad es. controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione). Inoltre, i controlli di primo livello sono volti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni gestionali e a definire adeguate modalità di controllo (garantendone l'esecuzione), nonché a individuare e realizzare le azioni di mitigazione dei rischi.

Le funzioni responsabili delle attività operative e dei relativi controlli di primo livello sono tenute a rilevare e segnalare tempestivamente alle Funzioni di controllo di secondo livello (Funzione di Gestione dei Rischi) e terzo livello (Funzione di Revisione Interna) competenti i rischi insiti nei processi operativi ed i fenomeni critici da tenere sotto osservazione, nonché a suggerire i necessari presidi di controllo atti a garantire la compatibilità delle attività poste in essere con l'obiettivo di garantire il corretto presidio dei rischi². Inoltre, laddove i controlli dovessero essere effettuati in outsourcing, secondo una pianificazione concordata e formalmente validata (sulla base di quanto stabilito nei singoli contratti di esternalizzazione), la titolarità del rischio rimarrebbe comunque in capo al risk owner interno al Fondo.

Controlli di secondo livello

I controlli interni di secondo livello, affidati a funzioni distinte da quelle deputate a svolgere i controlli di linea, sono diretti a verificare il rispetto dei limiti assegnati alle funzioni operative e la coerenza dell'operatività delle singole aree di attività rispetto agli obiettivi assegnati. Hanno altresì l'obiettivo di identificare e valutare i rischi cui il Fondo è esposto nell'ambito della propria operatività.

² A titolo esemplificativo, mediante il periodico aggiornamento della normativa interna adottata dal Fondo in cui sono formalizzati i controlli di primo livello.



I controlli di secondo livello sono effettuati dalla Funzione di Gestione dei Rischi, che ha il compito di assicurare il costante presidio e il monitoraggio dei rischi correlati alla gestione finanziaria ed operativa del Fondo, definendo le metodologie di misurazione dei rischi, effettuando un costante controllo degli stessi e prevedendo, ove necessario, gli opportuni stress test.

Controlli di terzo livello

I controlli di terzo livello sono svolti dalla Funzione di Revisione Interna, che ha il compito di valutare e monitorare l'efficacia, l'efficienza e l'adeguatezza del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo del Fondo, nonché l'efficacia e l'efficienza delle attività esternalizzate, inclusa l'efficacia dei controlli svolti su tali attività.

In tale ambito, la Funzione provvede a verificare la correttezza dei processi interni e l'adeguatezza delle procedure organizzative, nonché la regolarità e la funzionalità dei flussi informativi tra le diverse strutture del Fondo; inoltre, controlla l'affidabilità dei sistemi informativi (ICT audit³), affinché non sia inficiata la qualità delle informazioni, nonché la rispondenza delle rilevazioni e dei processi amministrativi contabili e gestionali a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità.

La COVIP all'interno delle Direttive emanate il 29 luglio 2020 specifica come "la funzione attuariale è obbligatoria solo per quei fondi pensione che, in via diretta, coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 252/2005". In coerenza con quanto esposto dal dettato normativo e dall'Autorità di Vigilanza il Fondo ha deciso di non istituire una Funzione attuariale.

³ Per lo svolgimento delle proprie attività, la Funzione di Revisione Interna può avvalersi di supporto specialistico esterno o interno al Fondo.



2.3. Tipologie di controllo

Il Sistema di Controllo Interno è organizzato in Controlli Permanenti e Controllo Periodici. I Controlli Permanenti e i Controlli Periodici sono distinti ed indipendenti l'uno dall'altro pur essendo complementari e coordinati. In particolare:

- il *Controllo Permanente* si basa sull'adeguamento continuo di un sistema di identificazione e valutazione dei rischi, azioni di presidio e monitoraggio “ex ante”, “ex post” e nel continuo dei rischi, procedure e controlli. Tale attività di verifica è assicurata:
 - dai controlli di linea descritti all'interno della normativa del Fondo ed attribuiti alle strutture operative e di supporto del Fondo stesso. Essi sono organizzati e strutturati in maniera costante e sistematica a garanzia del rispetto delle norme interne ed esterne;
 - da un secondo livello di controllo, il cui obiettivo è: (i) assicurare la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi, (ii) il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie unità interne. La funzione preposta a tali controlli è distinta da quelle produttive (i.e. Funzione di Gestione dei Rischi);
- il *Controllo Periodico* è realizzato “ex post” per mezzo di attività svolte dalla Funzione di Revisione Interna e rappresenta il presidio mediante il quale è garantita la verifica “a posteriori” dell'adeguatezza e della funzionalità del dispositivo di controllo permanente.

Le attività di controllo devono essere svolte in maniera esaustiva su ciascuna tipologia di rischio a cui il Fondo è esposto nell'ambito della propria operatività, e devono riguardare tutte le funzioni, incluse le attività/funzioni che sono esternalizzate.



Inoltre, lo svolgimento dei controlli deve essere tracciato ed opportunamente documentato, al fine di consentire verifiche ex-post tramite appositi supporti documentali conservati dal Fondo.

2.4. Ambito soggettivo dello S.C.I.

Nel rispetto dei compiti attribuiti dallo Statuto e dalle norme interne/esterne vigenti, si riportano di seguito, con specifico riferimento al Sistema di Controllo Interno, i principali attori e le relative responsabilità di:

- Consiglio di Amministrazione: verifica che l'assetto delle Funzioni di controllo sia definito in coerenza con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici e che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- Collegio dei Sindaci: è responsabile della vigilanza sulla completezza, funzionalità e adeguatezza del Sistema di Controllo Interno, nonché sulla regolarità e legittimità della gestione e l'osservanza delle norme che disciplinano l'attività del Fondo;
- Direttore Generale: verifica nel continuo, attraverso la ricezione dei report delle Funzioni di controllo, l'adeguatezza e l'affidabilità del sistema di gestione dei rischi correlati all'attività del Fondo;
- Funzione di Revisione Interna: valuta periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficacia ed efficienza) e l'affidabilità del Sistema di Controllo Interno, ossia dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo del Fondo;
- Funzione di Gestione dei Rischi: (i) presiede al funzionamento del sistema di gestione del rischio e ne verifica il rispetto da parte del Fondo; (ii) verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel sistema di individuazione, gestione e monitoraggio dei rischi



finanziari e operativi (e.g. relativi alle risorse umane, tecnologiche e organizzative) cui il Fondo è esposto;

- Funzioni operative e di supporto: assicurano il corretto svolgimento delle operazioni mediante controlli effettuati direttamente (i.e. controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione) o incorporati nelle procedure, anche automatizzate.

2.5. Interrelazioni operative dello S.C.I.

L'insieme delle relazioni che intercorrono tra gli attori coinvolti rappresenta uno dei fondamentali meccanismi operativi di funzionamento del Sistema di Controllo Interno, la cui inadeguata realizzazione può condurre a fenomeni di presidio incoerente, incompleto o ridondante.

In particolare, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza del Sistema di Controllo Interno è essenziale che:

- siano correttamente definiti e rispettati gli specifici ambiti di competenza in capo a ciascun attore coinvolto nel Sistema di Controllo Interno;
- sussista tra gli attori stessi il più ampio spirito di collaborazione e scambio di informazioni, volto alla massimizzazione delle sinergie esistenti. I punti focali di quest'ultimo aspetto possono essere riassunti in:
 - messa a fattor comune delle tecniche e dei sistemi di rilevazione e gestione dei rischi;
 - formulazione congiunta di eventuali nuovi controlli sulle attività a rischio.

Di seguito sono rappresentate le principali relazioni tra:

- Organi Sociali e Funzione di controllo di terzo livello (Funzione di Revisione Interna);
- Organi Sociali e Funzione di controllo di secondo livello (Funzione di Gestione dei Rischi);



- Funzioni di controllo di terzo e secondo livello (Funzione di Revisione Interna e Funzione di Gestione dei Rischi).

Il titolare di una funzione fondamentale (quali la Funzione di Gestione dei Rischi e la Funzione di Revisione Interna) comunica alla COVIP se l'organo di riporto (Consiglio di Amministrazione o Direttore Generale) al quale ha trasmesso le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività non intraprende azioni correttive adeguate e tempestive nei seguenti casi: (i) quando la funzione fondamentale ha rilevato il rischio sostanziale che il Fondo non soddisfi un requisito legale significativo e l'ha comunicato all'organo del Fondo al quale trasmette le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività e ciò possa avere un impatto significativo sugli interessi degli aderenti e dei beneficiari; (ii) quando la funzione fondamentale ha rilevato una violazione significativa della legislazione, dei regolamenti o delle disposizioni amministrative applicabili al Fondo e alle sue attività e l'ha comunicato all'organo al quale trasmette le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività.

Relazioni tra Organi Sociali e Funzione di controllo di terzo livello (Funzione di Revisione Interna)

Tipologia relazione	Descrizione relazione	Periodicità
Flussi informativi	La Funzione di Revisione Interna, informato il Collegio dei Sindaci, presenta al Consiglio di Amministrazione il Piano di <i>Audit</i> (comprensivo dei controlli da svolgere sulle attività/funzioni esternalizzate), per l'approvazione.	Annuale
	I rapporti delle singole verifiche sono inviati al Presidente del CdA, al Presidente del Collegio dei Sindaci e per opportuna informativa al Direttore Generale e alla Funzione di Gestione dei Rischi, al termine di ogni attività di verifica effettuata. Essi costituiscono uno strumento di monitoraggio continuo del Sistema di Controllo Interno, al fine di valutarne il grado di efficienza e di efficacia.	Ad evento (al termine di ogni attività di verifica effettuata)



Tipologia relazione	Descrizione relazione	Periodicità
	La Funzione di Revisione Interna relaziona periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci sugli esiti dell'attività svolta. A tal fine, predispone una relazione sugli esiti della sua attività, sulle anomalie evidenziate e le eventuali proposte conseguenti (inclusi i controlli svolti sulle attività/funzioni esternalizzate, le carenze eventualmente riscontrate e le conseguenti azioni correttive adottate). Inoltre, provvede a trasmettere la relazione finale di audit al Direttore Generale e alla Funzione di Gestione dei Rischi.	Almeno Semestrale
	Il Collegio dei Sindaci informa la Funzione di Revisione Interna sui fatti di rilievo che possono incidere sullo svolgimento delle attività di valutazione dello S.C.I. (con conseguente possibile richiesta di modifiche da apportare al Piano di <i>Audit</i> per la successiva approvazione del CdA) e sugli esiti dell'attività svolta.	Ad evento
Meeting	Il Responsabile della Funzione di Revisione Interna partecipa – anche in maniera non sistematica – agli incontri del Collegio dei Sindaci.	Ad evento
Attuazione direttive	Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci possono richiedere alla Funzione di Revisione Interna – per gli ambiti di propria competenza – modifiche al Piano di Audit e lo svolgimento di specifiche attività di verifica. Le modifiche al Piano di <i>Audit</i> richieste dal Collegio dei Sindaci sono approvate dal CdA.	Ad evento

Relazioni tra Organi Sociali e Funzione di controllo di secondo livello (Funzione di Gestione dei Rischi)

Tipologia relazione	Descrizione relazione	Periodicità
Flussi informativi	Il Responsabile della Funzione di Gestione dei Rischi condivide con il Direttore Generale la mappatura dei rischi cui il Fondo è o potrebbe essere esposto.	Annuale
	La Funzione di Gestione dei Rischi trasmette al Direttore Generale la pianificazione delle attività, ai fini della relativa approvazione. Il Direttore Generale provvede ad	Annuale



Tipologia relazione	Descrizione relazione	Periodicità
	<p>inviare il Piano delle Attività al Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Sindaci.</p>	
	<p>Il Responsabile della Funzione di Gestione dei Rischi, presenta al Direttore Generale le metodologie di misurazione dei rischi per l'approvazione. Il Direttore Generale provvede inoltre ad inviare le metodologie di <i>risk assessment</i>, per opportuna informativa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci.</p>	<p>Annuale</p>
	<p>Il Responsabile della Funzione di Gestione dei Rischi riferisce al Direttore Generale gli esiti delle verifiche compiute e delle proprie attività, per il tramite di relazioni periodiche o nell'ambito di apposite riunioni. Riferisce inoltre gli esiti delle analisi d'impatto in caso di avvio di un qualsiasi progetto che implichi un cambiamento nel profilo di rischio del Fondo (e.g. adeguamenti della struttura organizzativa; modifiche dell'iter operativo; modifiche/aggiornamenti delle procedure interne; esternalizzazione di attività del Fondo /Funzioni di controllo; etc.). Il Direttore Generale cura la successiva informativa al CdA.</p>	<p>Ad evento</p>
	<p>Qualora la Funzione di Gestione dei Rischi dovesse riscontrare nel corso della propria attività di verifica gravi irregolarità nella gestione del Fondo, provvede ad informare tempestivamente il Direttore Generale, che ne informa successivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci per le eventuali segnalazioni all'Autorità di Vigilanza. Nel caso in cui le gravi irregolarità riscontrate fossero imputabili al Direttore Generale, il Responsabile della Funzione di Gestione dei Rischi comunica le stesse direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci.</p>	<p>Ad evento</p>
	<p>Il Responsabile della Funzione di Gestione dei Rischi trasmette al Direttore Generale la relazione sulle attività svolte. È cura del Direttore Generale provvedere ad inviare tale relazione, per opportuna informativa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci.</p>	<p>Annuale</p>
<p>Meeting</p>	<p>Il Responsabile della Funzione di Gestione dei Rischi partecipa, – anche in maniera non sistematica – agli incontri del Collegio dei Sindaci, in base alla pertinenza del controllo svolto quale presidio utile a fornire conoscenza all'Organo di controllo per adempiere alle proprie responsabilità.</p>	<p>Ad evento</p>



Relazioni tra Funzioni di controllo di terzo e secondo livello
(Funzione di Revisione Interna e Funzione di Gestione dei
Rischi)

Tipologia relazione	Descrizione relazione	Periodicità
Flussi informativi	La Funzione di Revisione Interna e la Funzione di Gestione dei Rischi si scambiano i rispettivi <i>report</i> finali sugli esiti delle attività svolte.	Ad evento
	La Funzione di Revisione Interna e la Funzione di Gestione dei Rischi si trasmettono le relazioni finali sull'esito delle proprie attività e delle verifiche effettuate nei rispettivi ambiti. La Funzione di Revisione Interna tiene conto delle relazioni della Funzione di Gestione dei rischi nella pianificazione degli audit.	Ad evento
Meeting	La Funzione di Revisione Interna e la Funzione di Gestione dei Rischi si incontrano per effettuare il coordinamento del piano delle attività.	Annuale
Assurance	La Funzione di Revisione Interna esegue attività di <i>audit</i> sull'operato della Funzione di controllo di secondo livello.	Annuale



3. Sistema di gestione dei rischi

3.1. Premessa e quadro normativo di riferimento

La presente sezione ha lo scopo di definire il modello delle responsabilità e dei processi per il governo dei rischi che riguardano l'operativa del Fondo, al fine di assicurare una gestione aziendale improntata a canoni di trasparenza, efficienza, efficacia e correttezza.

In particolare, il sistema di gestione dei rischi (di seguito anche "S.G.R.") è stato definito in modo proporzionato all'organizzazione interna del Fondo nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità della propria attività, nel rispetto della normativa di settore (D.Lgs. 252/05 e s.m.i.).

Un efficace sistema di gestione dei rischi prevede la definizione delle strategie, dei processi e delle procedure di segnalazione necessarie a individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare periodicamente all'organo individuato dall'ordinamento interno i rischi a livello individuale ed aggregato ai quali il Fondo è o potrebbe essere esposto, nonché le relative interdipendenze.

Il Fondo si è inoltre dotato di una mappa dei processi/procedure aziendali e di una mappatura dei rischi a cui lo stesso è o potrebbe essere esposto nello svolgimento delle proprie attività, i quali rappresentano strumenti ad uso anche delle funzioni di controllo per le proprie attività (per maggiori dettagli, si rimanda al "Documento Politiche di Governance").



Inoltre, nella stesura della presente sezione, si è tenuto in considerazione della seguente documentazione interna al Fondo: (i) Documento sulla politica di investimento; (ii) Documento sull'Organizzazione.

3.2. Principali compiti e responsabilità

Il sistema di gestione dei rischi è integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali del Fondo, tenendo in adeguata considerazione il ruolo dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo del Fondo o funzioni fondamentali. In particolare, le entità coinvolte nel processo di *risk management* sono:

- **Consiglio di Amministrazione:** (i) approva il processo di gestione dei rischi, nonché le relative procedure e modalità di rilevazione e controllo, stabilendo eventuali limiti all'esposizione del Fondo verso determinate tipologie di rischi di natura finanziaria od operativa (i.e. "Politica di gestione dei rischi"); (ii) riesamina almeno ogni tre anni la politica di gestione dei rischi, ovvero in caso di variazioni significative, ed è responsabile della sua corretta attuazione; (iii) assicura che tale politica sia adeguatamente documentata e accessibile all'interno della struttura aziendale.
- **Collegio dei Sindaci:** in qualità di organo con funzione di controllo vigila sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di gestione dei rischi del Fondo ai requisiti definiti dalla normativa interna ed esterna. Nello svolgimento di tale attività, il Collegio dei Sindaci può formulare osservazioni, proposte di modifica volte alla rimozione di eventuali anomalie riscontrate, verificandone l'attuazione.
- **Direttore Generale:** cura l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi definiti dal Consiglio di Amministrazione.



- **Funzione di Revisione Interna:** si inserisce, nell'ambito del complessivo Sistema di Controlli Interni, come funzione aziendale di controllo di terzo livello. Tale funzione, verifica l'adeguatezza e l'efficacia dei controlli di primo e secondo livello e promuove la "cultura del controllo" all'interno dell'organizzazione nel suo complesso. In tale ambito, riferisce al Consiglio di Amministrazione e informa il Collegio dei Sindaci circa l'affidabilità e la funzionalità complessiva del sistema di monitoraggio dei rischi a cui il Fondo è esposto.
- **Funzione di Gestione dei Rischi:** si inserisce, nell'ambito del complessivo Sistema di Controlli Interni, come funzione aziendale di controllo di secondo livello. Concorre alla definizione della politica di gestione dei rischi, all'attuazione del sistema di gestione dei rischi tipici del Fondo, verificando l'efficienza ed efficacia del sistema nel suo complesso. Nell'ambito delle proprie attività, la stessa Funzione è destinataria di flussi informativi che riguardano tutti i rischi individuati come rilevanti per il Fondo.

3.3. Caratteristiche del sistema di gestione dei rischi

Il sistema di gestione dei rischi è composto dall'insieme delle strategie, dei processi e delle procedure (anche di reportistica) necessarie per individuare, misurare, valutare, monitorare, gestire e rappresentare su base continuativa i rischi tipici del Fondo.

Al fine di fronteggiare i rischi cui può essere esposto, il Fondo si è dotato di dispositivi di governo societario e di meccanismi di gestione e controllo in grado di assicurare una gestione improntata a canoni di efficienza, efficacia e correttezza. Tali presidi devono garantire, tempo per tempo, la copertura di ogni tipologia di rischio (finanziario e non) cui il Fondo è o potrebbe essere esposto, coerentemente con le



caratteristiche, le dimensioni e la complessità delle attività svolte e pianificate.

Alla base del processo di *risk management*, il Fondo ha adottato i seguenti principi:

- **Sistema integrato**: le componenti del S.G.R. sono tra loro coordinate e interdipendenti e detto sistema, nel suo complesso, è a sua volta integrato nel generale assetto organizzativo, amministrativo e contabile⁴.
- **Conformità alla normativa esterna e interna**: il S.G.R. è definito nel rispetto delle normative applicabili ed in coerenza con il quadro regolamentare interno e delle best practice.
- **Separatezza organizzativa**: è garantita la separatezza organizzativa delle Funzioni di controllo di secondo e terzo livello rispetto alle Funzioni del Fondo, al fine di garantire l'istituzione e il mantenimento di un adeguato presidio per la gestione dei rischi che impattano l'operatività del Fondo.
- **Proporzionalità**: le componenti del S.G.R. vengono definite in maniera proporzionata alla natura, alla portata ed alla complessità del Fondo.
- **Approccio basato sul rischio**: il S.G.R., ispirato a una logica per processi, si basa su un approccio preventivo ai rischi, contribuendo all'assunzione di decisioni consapevoli, e, ove possibile, alla traduzione dei principali rischi in opportunità.
- **Cultura del rischio e del controllo**: il S.G.R. diffonde la cultura del rischio e del controllo, intesa come l'insieme delle norme di comportamento che determinano la capacità collettiva e dei singoli di identificare, misurare e mitigare i rischi attuali e futuri dell'organizzazione.

⁴ Per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo "2.5 - Interrelazioni operative dello S.C.I." della sezione "2 - Sistema di controllo interno" del presente documento.



- **Coerenza con gli obiettivi del Fondo:** il S.G.R. contribuisce a una conduzione del Fondo volta allo sviluppo sostenibile e coerente con gli obiettivi prefissati dal management.
- **Comunicazione e flussi informativi:** a ogni organo e struttura del Fondo sono rese disponibili le informazioni necessarie per adempiere alle proprie responsabilità, incluse quelle in materia di sistema di controllo interno e di sistema di gestione dei rischi.
- **Segregazione di compiti e attività:** il S.G.R. prevede la segregazione di compiti e responsabilità tra unità organizzative distinte o all'interno delle stesse, al fine di evitare che attività incompatibili risultino concentrate sotto responsabilità comuni.
- **Tracciabilità:** i soggetti coinvolti nel S.G.R. devono garantire, ciascuna per la parte di propria competenza, la tracciabilità delle attività e dei documenti inerenti al processo, assicurandone l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati a supporto delle attività.

Il sistema di gestione dei rischi, pertanto, considera i rischi che possono verificarsi nel Fondo o nelle imprese cui sono stati esternalizzati loro funzioni o attività, almeno nelle seguenti aree:

- gestione delle attività e delle passività (e.g. gestione finanziaria,
- gestione previdenziale, gestione amministrativa, gestione immobiliare);
- investimenti (finanziari e immobiliari);
- gestione dei rischi di liquidità, di concentrazione, di mercato, finanziari;
- gestione dei rischi operativi (ossia i rischi di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da



eventi esogeni), compreso il rischio relativo alle attività esternalizzate;

- gestione dei rischi correlati alle riserve;
- tecniche di mitigazione e copertura del rischio;
- rischi reputazionali e di conformità;
- rischi ambientali, sociali e di governo societario connessi al portafoglio di investimenti e alla relativa gestione.

Per maggiori dettagli circa le modalità operative riguardanti la gestione dei rischi cui il Fondo è o potrebbe essere esposto, si rimanda alla “Politica di gestione dei rischi” contenuta nel “Documento Politiche di Governance” e a quanto esposto nel documento metodologico relativo alle attività di risk assessment.

L’art. 4-bis del D.Lgs. 252/2005 prevede come la Politica di Gestione dei Rischi debba essere oggetto di riesame almeno ogni tre anni.



4. Principi della politica di remunerazione

4.1. Premessa

Scopo della presente sezione è di illustrare le informazioni essenziali e pertinenti relative alla “Politica di remunerazione” adottata dal Fondo, la quale si applica a:

- i soggetti che amministrano effettivamente il Fondo, ossia i membri del Consiglio di Amministrazione;
- ai componenti dell’organo di controllo, ossia ai membri del Collegio dei Sindaci;
- al Direttore Generale;
- ai soggetti che svolgono Funzioni fondamentali, ossia la Funzione di Revisione Interna e la Funzione di Gestione dei Rischi;
- alle categorie di personale le cui attività hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio del Fondo;
- ai soggetti a cui sono esternalizzate funzioni o altre attività del Fondo, comprese le funzioni fondamentali⁵.
- Per “remunerazione” si intende ogni forma di pagamento, determinata in misura fissa o variabile, ovvero beneficio, incluse eventuali componenti accessorie, corrisposto direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali resi al Fondo.

⁵ A meno che tali fornitori di servizi non siano disciplinati dalle direttive 2009/65/CE (organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari - OICVM), 2009/138/CE (società di assicurazione e di riassicurazione), 2011/61/UE (gestori di fondi di investimento alternativi), 2013/36/UE (enti creditizi), 2014/65/UE (imprese di investimento).



Nella stesura della presente sezione, si è tenuto in considerazione della seguente documentazione interna al Fondo: (i) Statuto; (ii) Documento sull'Organizzazione.

4.2. Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Sindaci

Per quanto concerne i membri del Consiglio di Amministrazione – secondo quanto stabilito da apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione – la carica di Consigliere è remunerata con un compenso fisso a cui si aggiunge una componente costituita dai gettoni di presenza per le riunioni del Consiglio e dei Comitati a cui il Consigliere partecipa.

Per quanto concerne i membri del Collegio dei Revisori Contabili – secondo quanto stabilito da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione– i membri del Collegio sono, in modo analogo a quelli del Consiglio, remunerati mediante un compenso fisso e una componente commisurata alla presenza nelle riunioni del Collegio e negli altri Organi a cui sono invitati.

Attualmente non sono state previste forme ulteriori di remunerazione, le quali potrebbero essere correlate all'assunzione dei rischi in modo non congruo rispetto al profilo del Fondo e alle sue regole o che contrastino con gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari.

4.3. Struttura del Fondo

Il trattamento economico del personale del Fondo è determinato secondo i criteri fissati dal CCNL di riferimento che assicura un'equa condizione professionale ai lavoratori.

FONDAPI assicura che i principi della “Politica di remunerazione” adottata siano ispirati a meritocrazia, selettività, continuità di performance eccellenti nel tempo,



riduzione del “*gender gap*”, valorizzazione delle competenze specialistiche, valorizzazione di comportamenti distintivi conformi alla prudente gestione dei rischi.

Nell’ambito del piano retributivo è esclusa ogni forma di remunerazione per il personale e il Direttore Generale del Fondo: (i) correlata all’assunzione dei rischi in modo non congruo rispetto al profilo del Fondo e alle sue regole; (ii) che contrasti con gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari.